MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 6

Il licenziamento del medico condotto durante il periodo di prova deve essere deliberato, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, dal Consiglio comunale coll'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune o della rappresentanza del Consorzio costituita, come al precedente articolo 4, coll'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Trascorso il periodo di prova, il Comune o Consorzio non puo' licenziare il medico condotto se non per motivi gravi, da essergli contestati in iscritto, con invito a presentare le sue giustificazioni in un termine non minore di quindici giorni.

La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza del Consorzio con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei componenti l'assemblea consorziale.

Contro tale deliberazione che licenzia il medico condotto e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa la quale decidera' dopo sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it